

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 57/08/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 14 gennaio 2011 la Concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Bergamo Equitalia Esatri SpA, ha notificato alla signora Bu.Ma. l'intimazione di pagamento n. 2010/0161118, con la quale invitava la ricorrente al pagamento di E 19.529,31 entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso a titolo di sorte capitale, interesse di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per l'omesso pagamento della cartella di pagamento n. 019 2006 0059593503000. La suddetta cartella di pagamento sarebbe stata notificata alla sig.ra Bu. in data 30/06/2007 e riguarderebbe crediti dell'Agenzia delle Entrate per imposte dirette relative all'anno d'imposta 1999, iscritti a ruolo in data 25/04/2006, ai sensi dell'art. 24 del Dpr 29/09/1973 n. 602.

Avverso l'intimazione di pagamento in oggetto la sig.ra Bu., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Garofalo, ha proposto ricorso, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e illegittimità dell'intimazione di pagamento in oggetto per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dai convenuti, e la decadenza dall'iscrizione a ruolo proprio a causa della omessa notifica della cartella di pagamento. Insiste, pertanto, nel totale accoglimento del ricorso, con vittoria di spese diritti e onorari.

L'Agenzia delle Entrate, nella sua costituzione in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva essendo stato impugnato un atto di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione (intimazione di pagamento). Per quanto riguarda la natura del credito ha fatto presente che trattasi di sanzione contestata e irrogata con atto di contestazione n. ROA0001002502005/001 regolarmente notificate il 28/10/2005 ed avverso tale atto non è stato proposto ricorso. Ha chiesto, pertanto, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate. La Concessionaria Equitalia Esatri SpA, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate in data 20/04/2011 ha contestato l'inammissibilità del ricorso (proposto in data 17/02/2011) per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92 (impugnazione solo per vizi propri) e del termine perentorio della preposizione ex art. 21 dello stesso decreto legislativo (proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato: 30/06/2007). Nel merito ha sostenuto che la contestazione è priva di fondamento in quanto regolarmente notificata. Dopo aver premesso l'estraneità sulla decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dalla pretesa erariale, ha fatto presente nel merito che il termine di prescrizione delle imposte erariali è quello concernente la prescrizione ordinaria decennale. L'Agente della riscossione dopo aver affermato la mancanza di legittimazione passiva sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo ha chiesto in via preliminare e pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 e nel merito la carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni sollevate. In subordine di rigettare il ricorso nei suoi confronti in quanto infondato in fatto ed in diritto.

In data 8/09/2011, la ricorrente ha presentato memorie difensive esibendo documenti inerenti le notificazioni, insistendo per l'accoglimento integrale del ricorso in opposizione con vittoria di spese.

Nel corso della pubblica udienza in data odierna, le parti convenute, dopo ampia e articolata discussione, si riportano alle rispettive enunciazioni negli atti depositati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, riunita in camera di consiglio, dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e valutata la discussione intervenuta, ritiene che la vertenza per

cui è procedimento debba essere indirizzata verso un rigetto del ricorso, ritenendo che l'intimazione di pagamento che contiene l'intimazione ad effettuare il pagamento di quanto indicato nella cartella , non rientra nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/92 e neppure tramite essa è possibile impugnare gli atti precedenti, quali l'avviso di accertamento n. ROAC01002502005/001 e la cartelle di pagamento n. 01920060059593503000, che questa Commissione ritiene siano diventati definitivi perché non impugnati nei termini previsti.

La contestazione relativa alla nullità e/o inesistenza della cartella di pagamento per mancata notificazione della stessa è priva di fondamento essendo stata notificata presso il domicilio di Milano Via Bramante 16 della signora Bu., mediante deposito dell'atto stesso presso il Municipio di Milano ed affissione del relativo avviso all'Albo Comunale, ai sensi dell'art. 26 del Dpr 602/73 con il richiamo all'art. 40 del c.p.c. e art. 60 del Dpr n. 600/73. Notificazione che si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso all'Albo del Comune. Del deposito dell'atto né è stata poi data notizia alla contribuente anche mediante raccomandata. Avendo riguardo alla prescrizione del credito, questa Commissione ritiene che il termine di prescrizione delle imposte erariali non è di cinque anni, ma quello relativo alla prescrizione ordinaria decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Per quanto sopra esposto, pertanto, si rigetta il ricorso e si condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in complessivi E 1.000,00, oltre ad oneri di legge se dovuti.